



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |         |            |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ARGENTINO | PIETRO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VIGORITA  | CELESTE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MONOPOLI  | PIETRO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |
| <input type="checkbox"/> |           |         |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1519/2015  
depositato il 04/09/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20091T001159000 REGISTRO  
contro:  
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:  
MONTANARO STEFANIA  
CORSO UMBERTO 150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1519/2015

UDIENZA DEL

14/12/2015 ore 09:00

N°

141

PRONUNCIATA IL:


14 DIC 2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

Il Segretario

Il Segretario S. MONTANARO

di Taranto



[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

RICORSO N. 1519/2015 RGR

FATTO

Con atto prodotto tempestivamente, ha proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 20091T001159000, notificato il 04.02.2015, con il quale la AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO ha revocato le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954 n. 604 e successive modifiche e integrazioni (cd arrotondamento della piccola proprietà contadina), richieste da esso ricorrente in sede di stipula dell'atto di acquisto di fondo rustico in T, reg.to il 10.02.2009, essendo in possesso di tutti i requisiti necessari e richiesti dalla citata legge (circostanza, quest'ultima, pacifica inter partes).

Nell'evidenziare di avere comunque prodotto all'Ufficio il certificato definitivo attestante il possesso dei prefati requisiti, in esito ad invio dello stesso Ufficio del 28.10.2014, ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per le ragioni qui di seguito spiegate:

-Decadenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 76 DPR n. 131 del 1986 e 5 della Legge n. 604 del 1954 (sul rilievo che, non avendo esso contribuente depositato in sede di atto di acquisto neppure il certificato provvisorio, la Amministrazione avrebbe dovuto recuperare la imposta nel termine triennale di decadenza decorrente dalla data di registrazione dell'atto di acquisto).

-La produzione del certificato in discussione comunque rappresentava una mera formalità, infatti rimossa dal legislatore con la abrogazione tacita della normativa che detta produzione prevedeva, conseguente alla mancata proroga alla data di scadenza del 31.12.2010.

-Il DL n. 16/2012 ha in ogni caso previsto il riconoscimento dei benefici di natura fiscale o l'accesso ai regimi fiscali opzionali subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o altro adempimento di natura formale in caso di effettiva sussistenza dei relativi presupposti e/o requisiti, questi ultimi, in caso di contestazione, suscettibili di accertamento anche da parte del giudice tributario, vieppiù ove si consideri che è sempre fatta salva la possibilità per il contribuente che abbia pagato le imposte in misura ordinaria di chiederne il rimborso entro tre anni dal pagamento in caso di sussistenza dei presupposti per la agevolazione

Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO, la quale ha confermato la legittimità del proprio operato, attesa la chiarezza della normativa che pone il deposito (nel termine di tre anni dalla stipula dell'atto di acquisto, salvo ritardo non imputabile al contribuente tempestivamente attivatosi per il relativo rilascio) del certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti come condizione essenziale per il riconoscimento delle agevolazioni in discussione.

All'esito della udienza del 14.12.2015 questa Commissione decide come segue.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti si osserva.

-Come affermato dal giudice di legittimità, laddove in sede di registrazione dell'atto di acquisto venga erroneamente applicata la imposta agevolata pure in difetto di produzione e del certificato definitivo (rilasciato dall'Ispettorato Agrario ed attestante il possesso dei requisiti di legge per usufruire delle agevolazioni di cui alla Legge n. 604/1954 e successive modifiche ed integrazioni) e, finanche della

attestazione provvisoria rilasciata dal detto Ente e riferita alla istruttoria in corso, l'Ufficio deve procedere alla revoca delle agevolazioni in discussione entro il termine triennale decorrente dalla data di registrazione dell'atto di acquisto (cfr. Cass. Ord. N. 19088/2008, sentenza n. 1261/2014), si da ritenere tardiva la liquidazione nella specie notificata al contribuente il 04.02.2015 rispetto ad atto di compravendita registrato il 10.02.2009.

-Comunque, anche a non voler ritenere determinanti i superiori arresti, la illegittimità del modus operandi della A.E. trova conferma in altri ulteriori circostanze:

\* la disciplina in commento (la cui vigenza, dopo ripetute proroghe, era in scadenza al 31.12.2010) è da intendersi abrogata tacitamente per effetto della previsione (da parte della Legge 26.02.2010 n. 25, in vigore dal 28.02.2010, che ha convertito in legge il decreto cd. Milleproroghe-DL 194/2009) di una disciplina nuova e non più derivante dalla rinnovata scadenza di quella originaria (cfr. Cass. n. 5409/2012);

\* il DL n. 16/2012 (cd. Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie), all'art. 2, rubricato "Comunicazioni adempimenti formali", prevede che non è preclusa la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, che siano subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguito, ove sussistano, comunque, i presupposti sostanziali per il beneficio e la violazione non sia stata ancora contestata: nella fattispecie concreta il certificato definitivo è stato consegnato all'Ufficio il 16.12.2014, ovvero prima della notifica dell'avviso di liquidazione qui impugnato, notificata solo il 04.02.2015 successivo.

Da qui l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto impugnato.

Spese comunque compensate in ragione della particolarità delle questioni dibattute.

#### PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso ~~contro~~ siccome proposto, così decide:

-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

-Spese compensate.

Così deciso in Taranto, in data 14.12.2015

IL RELATORE



[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

IL PRESIDENTE

